

A L L E G A T I

Allegato n.1

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	Rate di pensione da impegnare nel 1998	più: risconto al 31-12-1997	meno: risconto al 31-12-1998	TOTALE (dato economico)	AGGORNATO (dato economico)	ORIGINARIO (dato economico)
Iscrizioni ordinarie e rendite vitalizie.....	1.102.000	0	0	1.102.000	1.946.000	1.254.000
Facchini e ausiliari del traffico.....	5.000	36	36	5.000	5.000	5.000
Giocatori calcio	6.000	172	172	6.000	6.000	6.000
TOTALE	1.113.000	208	208	1.113.000	1.957.000	1.265.000

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Nell'esercizio 1998 non si prevedono, allo stato, mutamenti nella vigente normativa dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

Identica situazione anche per l'assicurazione facoltativa dei lavoratori appartenenti alla categoria dei barrocciai, piccoli trasportatori ed ausiliari del traffico, di cui alla tariffa approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 aprile 1957, e per l'assicurazione facoltativa dei giocatori di calcio, di cui alla convenzione stipulata il 24 febbraio 1960.

Si evidenzia ancora una volta l'antieconomicità della Gestione, conseguenza dell'elevato ammontare delle spese di amministrazione in relazione allo scarsissimo gettito contributivo; è da prevedere, quindi, per il 1998, un accentuarsi della situazione di squilibrio economico-patrimoniale della Gestione stessa.

Tale situazione, dovuta principalmente allo scarsissimo interesse che suscita l'assicurazione facoltativa, superata ormai dall'evoluzione del sistema previdenziale, è stata evidenziata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con l'invito a valutare, nell'ambito degli emanandi provvedimenti legislativi, l'opportunità di ristrutturare o sopprimere l'assicurazione in esame, al fine di renderla più aderente alle esigenze della categoria di soggetti destinatari dell'assicurazione stessa.

Peraltro, come è noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 141/1989, ha dichiarato incostituzionale il terzo

comma dell'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa dal giorno della sua entrata in vigore in poi.

Il disposto costituzionale ha trovato applicazione nel decreto legge 28 marzo 1996, n. 166, reiterato tra l'altro con il decreto legge 26 luglio 1996, n. 396, che all'art. 2 prevedeva la rivalutazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1995, nonché l'aumento dei relativi trattamenti pensionistici a far tempo dal 1° gennaio 1996.

L'ultimo decreto legge n. 499 del 24 settembre 1996 è decaduto per mancato conversione e non risulta essere stato riproposto in norme di legge successive.